

ALLEGATO C)

CONTRATTO DI LICENZA PER USO DEL MARCHIO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,tra:

- l'Amministrazione Comunale di Quattro Castella con sede in piazza Dante 1,42020 Quattro Castella,P.I. 00439250358,in persona del _____ nato a RE il 18-6-1967,d'ora innanzi definita concedente;

- il pretendente licenziatario di cui alla domanda in allegato compilata,d'ora innanzi definito "licenziatario" o "concessionario" in persona del/la sig.re/ra _____, nato/a a _____,il _____;

- in esecuzione della delibera di G.C.n.143 del 31-8-2000

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Quattro Castella ha la disponibilità dell'uso del marchio -emblema descritto all'art.2 del disciplinare,contenente la locuzione Qualità Quattro Castella;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) L'uso del marchio è conferibile a tutti i soggetti operanti nel territorio comunale o comunque interessati alla sua valorizzazione.
- 2) L'uso del marchio viene preventivamente concesso dall'Amministrazione Comunale dietro richiesta scritta del pretendente licenziatario. L'accettazione della domanda sarà immediatamente comunicata al licenziatario contestualmente all'invio del marchio da utilizzare.
- 3) La raccolta delle richieste viene effettuata direttamente da funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Nella domanda il richiedente deve fornire i dati necessari ad individuare le caratteristiche,anche sotto il profilo qualitativo,della propria attività,dei propri prodotti e servizi per i quali intende utilizzare il marchio e le denominazioni connesse.Il richiedente deve,inoltre,indicare le modalità in cui intenderà utilizzare il marchio,sottoscrivendo le dichiarazioni rese.
- 5) L'Amministrazione Comunale delibera la concessione della licenza,il rinnovo e l'eventuale recesso.
- 6) La licenza non è esclusiva,ha durata,di norma, per un periodo di tre /cinque anni sulla base di quanto stabilito nel contratto di licenza e può essere rinnovata ulteriormente.
- 7) Il marchio deve essere utilizzato nel rispetto dei limiti e delle condizioni generali previste nel regolamento allegato al presente documento oltre a quelle più specificatamente indicate nella richiesta sopra avanzata.
- 8) Quale corrispettivo della licenza oggetto del presente contratto,viene fissato dalla Giunta Comunale un importo secondo le modalità predeterminate nel disciplinare relativo all'utilizzo del marchio. Disciplinare che il licenziatario dichiara di aver integralmente visionato ed accettato senza eccezioni. Il pagamento dell'importo concordato è previsto tramite ricevuta bancaria,dietro emissione di regolare fattura da parte del comune di Quattro Castella. Il mancato pagamento dell'importo concordato determina l'immediata sospensione della licenza a decorrere dalla data in cui insorge l'insolvenza;l'uso del marchio in tali casi è da ritenersi abusivo.
- 9) Su richiesta dell'Amministrazione Comunale,il licenziatario,nei cui confronti fosse aperto un procedimento penale per reati idonei a provocare grave discredito al marchio e alle denominazioni connesse,può revocare unilateralmente la concessione.
- 10) Il licenziatario si obbliga ad assoggettarsi ai controlli dell'Amministrazione Comunale sia in via preventiva,sia in corso di esecuzione della licenza circa la reale corrispondenza fra le modalità di uso effettivo del marchio e quelle in precedenza concordate e il rispetto degli impegni assunti dal licenziatario,anche delegando a tal fine un proprio incaricato.
- 11) In caso di risoluzione del presente contratto per qualunque causa,il licenziatario dovrà immediatamente cessare l'utilizzo del marchio oggetto del presente contratto.
- 12) Qualunque contestazione fra le parti,derivante sia dall'esecuzione,sia dall'interpretazione del presente disciplinare,sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale che funzionerà e deciderà quale amichevole compositore senza formalità di procedura.
Il Collegio arbitrale sarà composto da 3 membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti,il terzo,che fungerà da presidente,sarà nominato dal Presidente del Tribunale Civile e Penale competente per territorio su istanza della parte più diligente,notificata all'altra.
Il compromesso arbitrale dovrà essere stabilito di comune accordo tra le parti e contenere i quesiti sottoposti al giudizio degli arbitri;se le parti non troveranno l'accordo circa la redazione di quesiti,ciascuna parte proporrà i propri.
Qualora il compromesso non sia stilato e sottoscritto entro 15 giorni dalla richiesta di una parte all'altra,e qualora la parte richiesta non abbia comunicato il nome del proprio arbitro entro 15 giorni dalla nomina dell'arbitro della parte richiedente,questa avrà diritto a richiedere al Tribunale competente,in contraddittorio dalla parte,ed in sua contumacia legittimamente dichiarata,di costituire il compromesso con sentenza e di procedere alla nomina dell'arbitro mancante.
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie,non risolte in via extragiudiziale,è quello di Reggio Emilia.
Letto,approvato e sottoscritto.
Lì,_____

L'Amministrazione Il Richiedente
Comunale Concedente Concessionario